

(N. 926-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1951

Ricostituzione dei comuni di Peschiera-Maraglio, Siviano, Savio, Cevo, Villa d'Allegno e Anfurro, in provincia di Brescia.

ONOREVOLI SENATORI. — I comuni di Peschiera Maraglio, Savio, Villa d'Allegno e Anfurro, in provincia di Brescia, con singoli provvedimenti ispirati al noto concetto accentratore fascista, nel 1927 e 1928 venivano rispettivamente soppressi e aggregati: il primo a quello di Siviano cui si sostituiva tale nome con quello di Monte Isola; il secondo a quello di Cevo, che veniva ribattezzato col nuovo nome di Valsavio; il terzo a quello di Temù ed il quarto a quello di Angolo, mantenendosi rispettivamente a questi ultimi due l'antico nome di Temù e di Angolo.

A eccezione di Savio che ha una popolazione di 1.245 abitanti, gli altri tre non dispongono di un complesso demografico notevole, ma

le particolari difficoltà topografiche, Peschiera dista dal capoluogo circa sette chilometri, Savio da quattro a otto e si trova a quota 1.230 metri sul mare; Villa d'Allegno a quattro chilometri di distanza ad una quota di 1.370 metri sul mare; Anfurro a cinque chilometri e a 600 metri sul mare, collegati, per lo più da strade carreggiabili soltanto nella buona stagione, ma pressochè impraticabili per sei mesi dell'anno, giustificano l'indilata concessione delle chieste ricostituzioni.

Ognuno di essi dispone dell'immobile per la sede comunale, dell'edificio scolastico, dell'asilo infantile, del cimitero ed hanno tutte possibilità economiche che assicurano l'autosufficienza, così è per i Comuni da ricostituirsi come per quelli dai quali vengono a staccarsi.

I servizi sanitari e amministrativi potranno benissimo essere espletati col sistema consorziale. Alcuni di essi, poi, dispongono di proprietà immobiliari e boschive, tanto che è stato loro possibile, un tempo, fare, perfino, dei mutui ad altri Comuni.

Lo stesso Ministero del tesoro, ha dato, sia pure in via di massima, parere favorevole alla ricostituzione.

Dalla soppressione dei due comuni di Monte Isola e di Valsaviore, automaticamente risor-

gono i Comuni autonomi dei rispettivi capoluogo, i quali riprendono l'antica denominazione di Siviano e di Cevo.

Il vostro relatore ha, pertanto, l'onore di proporvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge, nel testo formulato dall'onorevole collega proponente, e che ha, nel testo medesimo, avuto già l'assenso della 1ª Commissione legislativa del Senato, in sede referente.

DONATI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Monte Isola è soppresso.

Art. 2.

I comuni di Peschiera Maraglio e di Siviano sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 8 gennaio 1928, n. 58.

Art. 3.

Il comune di Valsaviore è soppresso.

Art. 4.

I comuni di Savio e di Cevo sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 22 settembre 1927, n. 1863.

Art. 5.

I comuni: a) di Villa d'Allegno, aggregato a quello di Temù, con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2078; b) di Anfurro, aggregato a quello di Angolo con regio decreto 18 marzo 1928, n. 820, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei predetti decreti di aggregazione.

Art. 6.

Il prefetto di Brescia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 7.

Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Peschiera Maraglio, Siviano, Savio, Cevo, Villa d'Allegno ed Anfurro e i nuovi organici dei comuni di Temù ed Angolo saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai suindicati Comuni anteriormente alla loro fusione. Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.